

Sentenza: n. 195 del 26 Maggio 2010;

Materia:impiego pubblico;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art.97, della Costituzione;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri;

Oggetto: legge Regione Lazio 16 Aprile 2009 n.14 (Disposizioni in materia di personale); sanatoria degli inquadramenti del personale effettuati per fini perequativi ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.25 del 1996 e del regolamento n. 2 del 2001, dichiarato successivamente illegittimo dal TAR Lazio

Esito: illegittimità costituzionale legge Regione Lazio 16 Aprile 2009 n.14 (Disposizioni in materia di personale);

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n.195/2010, l'illegittimità costituzionale della legge Regione Lazio 16 Aprile 2009 n. 14 (Disposizioni in materia di personale), la quale stabilisce che "è fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto e dell'applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge Regionale 1 luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione Regionale) e successive modifiche, purché lo stesso abbia le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio".

La legge della Regione Lazio viene impugnata dal Governo il quale ritiene che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione

La normativa, infatti, nel fare salvi gli effetti di provvedimenti di reinquadramento di dipendenti regionali adottati in conformità del Regolamento della Giunta Regionale 10 maggio 2001, n.2 (Regolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n.25), a sua volta attuativo dell'art. 22 della legge della Regione Lazio n. 25 del 1996, da un lato, eluderebbe la pronuncia con cui il Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il predetto regolamento n. 2 del 2001 e, dall'altro lato, consentirebbe l'accesso dei dipendenti a funzioni più elevate in deroga alla regola del concorso pubblico. Inoltre, la normativa censurata violerebbe anche l'art.3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto sarebbe "manifestamente errato, perché privo di contenuto", il riferimento da essa effettuato alla disposizione di cui all'art. 22, comma 8, della legge della Regione Lazio n. 25 del 1996.

Per la difesa della Regione Lazio la deroga al concorso pubblico introdotta dalla disciplina impugnata sarebbe giustificata, da "peculiari e straordinarie esigenze

di interesse pubblico consistenti nella necessità di soddisfare “le finalità perequative già perseguite con il Regolamento regionale n. 2 del 2001”.

Secondo la Corte nel merito il ricorso è fondato con riferimento al principio del concorso pubblico, di cui all’art. 97 della Costituzione.

La norma impugnata, infatti, riconoscendo ad un vasto numero di dipendenti regionali l’accesso ad un livello superiore di inquadramento, acquisito in base a un procedimento di “perequazione” esclusivamente ad essi riservato, rappresenta una deroga al principio del concorso pubblico, che è “la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni”, ed è necessario non soltanto nelle ipotesi di assunzione di soggetti estranei alla pubblica amministrazione , ma anche nei casi di nuovi inquadramenti di dipendenti già in servizio. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è delimitata in modo rigoroso e le deroghe possono considerarsi legittime solo quando sono funzionali alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”, mentre la finalità di perequare trattamenti normativi e retributivi dei dipendenti in servizio risponde ad un interesse strumentale dell’amministrazione e non è in grado di giustificare il mancato rispetto del principio del pubblico concorso.